



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il giudice

a scioglimento della riserva

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Labriola ha agito sia quale socio sia quale consigliere del cda della Iteca Impianti Tecnologici Alimentari speciali spa

Il diritto del socio di spa di accedere alla documentazione sociale è specificamente regolato dall'art 2422 cc ed è circoscritto agli estratti dei libri di cui ai n. 1 e 3 dell'art. 2421 c.c., ovvero il libro dei soci e delle adunanze e deliberazioni delle assemblee sociali. Detto diritto è incondizionato.

In ricorso è stato richiesto per la prima volta specificatamente l'accesso al libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee sociali essendo stati in precedenza richiesti accessi indiscriminatamente a tutta la documentazione sociale (richiesta inammissibile per quanto si dirà infra) oppure ad altra e diversa tipologia di documentazione.

La società in corso di causa ha manifestato disponibilità a consentire l'accesso a detta documentazione e alla estrazione di copia e non vi ragione di ritenere che la società sia ostativa con riferimento a detta limitata tipologia di documentazione all'espletamento del relativo diritto di socio di tal che difetta il periculum in mora per concedere sul punto la chiesta cautela

Per il resto si osserva quanto segue.

Diverso e non estensibile alla spa è il regime di ispezione e controllo del socio (non amministratore) di srl regolato dall' 2476 cpv. c.c. che vige per la diversa tipologia societaria delle srl caratterizzate da una minor separazione dei poteri del socio da quelli gestori e da un diverso sistema di controlli, di tal che il richiamo a detta norma effettuato da parte ricorrente è del tutto inconferente venendo qui in rilievo una società per azioni.

Vieppiù i poteri/ doveri informativi e di acquisizione documentale dell'amministratore spa non possono essere modulati (come preteso dal ricorrente) sul generalizzato potere di ispezione e controllo previsto per i soci non amministratori di srl dall'art 2476 cc , dovendo per contro essi essere perimetrati



sulla base delle norme e dei principi propri del sottosistema delle spa e della sua governance.

Va premesso in estrema sintesi che con la riforma del 2003 all'obbligo di vigilanza generalizzata sull'andamento della gestione gravante in capo a tutti gli amministratori (foriero in allora di eccessiva dilatazione dello spettro di responsabilità degli amministratori privi di deleghe) è stato sostituito un sistema (v art 2481 cc) fondato da un lato sulla circolazione di flussi di informazioni periodici tra organi delegati e consiglio e dall'altro sul potere-dovere di ciascun amministratore di agire in modo informato. Detto sistema ruota precipuamente attorno alla circolazione intraconsiliare delle informazioni, essendo stato il plenum del consiglio individuato quale centro dei flussi informativi d'impresa, con la previsione di un sistema di scambi di informazioni tra delegati/deleganti ecc.

Si desume da detta norma che ai fini dell'agire informato, ciascun amministratore può richiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società, che si ritengano opportuno approfondire nel mentre al contrario non è affatto evincibile un diritto del singolo consigliere di effettuare individualmente ed indiscriminatamente atti di ispezione e controllo direttamente presso la struttura aziendale; men che mai l'esercizio dei diritti doveri informativi funzionali alla corretta gestione sociale può esser demandato dall'amministratore interessato a soggetti addirittura estranei all'organo amministrativo (come avvenuto nella fattispecie in cui stragiudizialmente varie pretese di accesso sono state svolte addirittura in prima persona dal figlio del ricorrente "delegato" dal padre a fare richieste di documentazione e ed interagire con altri consiglieri e con il presidente del cd a "al fine di esser informato sull'andamento sociale."- v doc 3 di parte ricorrente).

Il diritto dovere di agire informato dell'amministratore e di visionare se del caso la documentazione di supporto alle informative è di per sé correlato alla carica di consigliere: il diritto si connota con le peculiarità sopra esposte e qualora esso sia precluso od ostacolato (ad es dagli altri consiglieri o dal presidente) ovvero non sia messa a disposizione documentazione richiesta a supporto alle informative ben potrà il consigliere che lamenti ciò agire in tutela, se del caso anche in sede cautelare, nei limiti ovviamente del suo violato diritto

Nel caso di specie devesi rilevare che da lato non sono emersi dai documenti dimessi particolari ostacoli frapposti in tema di flussi informativi intraconsiliari e dall'altro è risultato che in ogni caso quanto alla documentazione sociale il consigliere ricorrente dispone della possibilità di accedere ad una vasta gamma di documentazione sociale.

Dalla deposizione di Makimovic Goran IT manager dell'azienda ITECA che segue l'infrastruttura informatica risulta infatti che da anni il Labriola ha a disposizione PC aziendale con credenziali che gli consentono l'accesso a varia tipologia di documentazione aziendale, come riferito dall'informatore puntualmente, alla cui deposizione si rimanda.

Egli ha in particolare accesso a tutta la documentazione sociale che riguarda la materia oggetto della sua attuale delega (settore acquisti macchinari) oltre che



accesso ad un vasto set documentale di documentazione contabile contrattuale gestoria ecc anche di “dettaglio” che è del tutto adeguato al suo “agire informato” quale amministratore non delegato.

Conclusivamente il ricorso va rigettato

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in € 5213,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Si comunichi

Venezia, 18/03/2024

Il giudice

Dott Liliana Guzzo

